



COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

ORDINAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO AUTOVEICOLI
CON CONDUCENTE

Articolo 1 -

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolazione in conformità del Decreto Legislativo n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:

- a) Dal Codice della Strada D.Leg./vo n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- b) Dagli artt.86 e 121 del T.U.della legge di Pubblica Sicurezza n.773 del 18/05/93, nonché dall'art.158 del relativo regolamento di esecuzione n.635 del 06/05/94;
- c) Dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada, DPR n.495 del 16/11/92;
- d) Dall'art.85 del DPR n.616 del 24/07/77;
- e) Dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dei trasporti n.448 del 20/12/91, relative al regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n.438 del 21/06/89 che modifica la direttiva del Consiglio n.562 del 12/11/74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- f) Dai Decreti Ministeriali 18/04/77 e 14/01/983;
- g) Dalle disposizioni del presente regolamento, conforme allo schema tipo regionale, approvato con delibera del C.R.n.1140 del 05/03/90, adottato dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. _____ del _____ e sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale in data _____ prot.n _____.

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

Il numero dagli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui al DM 18/4/77 e DM 14/1/83, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria nel settore autonoleggio più rappresentative a livello nazionale, sulla base dei seguenti elementi:

- Entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- Entità della popolazione studentesca frequentante scuole site nel territorio comunale;
- Attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel Comune e zone limitrofe.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Umberto Negro)

2

ARTICOLO 3 - DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO.

Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dello art.2.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in bollo diretta al Sindaco.

Nella domanda, oltre alle generalità, il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la ubicazione della rimessa disponibile.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Certificazione comprovante che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio (escluso le imprese artigiane).

La idoneità finanziaria, ai sensi dell'art.5 del Decreto n.448/91, consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie per il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria, l'autorità competente considera:

- 1 - I conti annuali dell'impresa, ove esistano;
- 2 - I fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti;
- 3 - Tutti gli attivi, compresi le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa;
- 4 - I costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti ed installazioni;
- 5 - Il capitale di esercizio.

In alternativa agli accertamenti di cui sopra, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a £ 100 milioni.

L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

- b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 860 del 25/07/56, per l'attività di noleggio autoveicoli;
- c) Certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziale;
- d) Certificato di cittadinanza italiana;
- e) Certificato di residenza o, per le società, certificato di iscrizione e vigenza del Tribunale, comprovanti la residenza del richiedente nel territorio della Regione Puglia;
- f) Documentazione dalla quale risulti l'esistenza nel Comune di un recapito a disposizione del richiedente;
- g) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (CAP) del richiedente, valido per la guida di autoveicoli in servizio di noleggio, di cui alla licenza richiesta;
- h) Certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- i) Dichiarazione di impegno a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- l) Dichiarazione di impegno ad impiegare per la guida dei veicoli, oltre il titolare, esclusivamente personale dipendente regolarmente

munito del certificato di cui al punto g);

- m) Dichiarazione di impegno a non impiegare per la guida dei veicoli personale affetto da malattia contagiosa o da altra malattia che impedisca l'esercizio del servizio;
- n) Dichiarazione di non essere incorso, negli ultimi 5 anni, in provvedimenti di decadenza o di revoca di licenze di noleggio.

Nella dichiarazione, ai sensi dell'art.4 del Decreto n.448/91, deve essere indicato:

- 1 - Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione nella misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- 2 - Di non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- 3 - Di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20/02/58 n.75;
- 4 - Di non aver in corso procedure di fallimento o sia stato soggetto a procedure fallimentari;
- 5 - Di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi suddetti il requisito della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Il requisito della idoneità morale viene meno quando:

- 1 - Apposite disposizioni di legge lo prevedano;
- 2 - Nei casi innanzi detti;
- 3 - Quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alla regolamentazione riguardante le condizioni di retribuzione e di lavoro, della professione o attività di trasporto, ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il requisito della idoneità morale deve essere posseduto dal titolare dell'impresa o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da questi ultimi.

Il requisito della idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

c) Documentazione di eventuali titoli di preferenza stabiliti dallo art.4 del presente regolamento.

L'interessato, se trattasi di ditta individuale, può sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e), f), i), l), m) ed o), con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità a norma dell'art.2 della legge n.15 del 04/01/68.

Per le società non sono richiesti i documenti di cui alle lettere c), d), g), h), i).

ARTICOLO 4 - (Titoli preferenziali) - Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di noleggio:

- 1) il possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del richiedente, quali:
 - a) l'esercizio di autoservizi in concessione;
 - b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto di persone;
 - c) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti ;
 - d) l'organizzazione aziendale.
- 2) in caso di parità di titoli, costituisce titolo preferenziale la residenza nel Comune o altri elementi ritenuti validi dalla Commissione di cui all'art. 5, che dovrà comunque fissare preventivamente appositi criteri di valutazione dei titoli preferenziali per la formazione della graduatoria.

ARTICOLO 5 - (Assegnazione delle Licenze) - Le licenze comunali di esercizio per il servizio da noleggio sono assegnate dal Consiglio Comunale.

L'assegnazione delle licenze viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art.4, da apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale, composta dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente e da due rappresentanti del Comune, con la

partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

ARTICOLO 6 - (Rilascio della Licenza) - In esecuzione della delibera consiliare di assegnazione, di cui al precedente art.5, il Sindaco rilascia per ogni autoveicolo ammesso al servizio, la rispettiva licenza che deve indicare il numero di targa, il tipo e caratteristiche dell'autoveicolo a cui si riferisce.

Per ottenere il rilascio della licenza l'assegnatario della stessa dovrà sottoporre alle verifiche di cui al successivo art.12 l'autoveicolo da utilizzare.

Successivamente deve esibire al Comune, entro e non oltre 120 giorni dalla data di notifica dell'assegnazione, il documento di circolazione del veicolo medesimo e la licenza di Polizia Amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. L. di P.S. 18.06.31 n.773, nonché copia della polizza e relativa quietanza di pagamento del premio per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli prevista dalla L. 24.12.1969 n. 990 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 120 giorni ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause a lui non imputabili.

ARTICOLO 7 - (Cause di impedimento al rilascio della Licenza) - Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per il servizio di noleggio autoveicoli con conducente:

- a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa almeno in uno dei Comuni nei quali l'impresa esercita l'attività e comunque nell'ambito della Provincia cui appartiene il Comune che rilascia la licenza;
- b) l'esistenza di procedimenti o di provvedimenti, a carico del richiedente la licenza, per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956 (Legge antimafia);

- c) l'essere incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale di durata superiore a 6 mesi;
- d) l'essere incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

ARTICOLO 8 - (Durata della Licenza) - La licenza comunale d'esercizio ha la durata di anni cinque ed è rinnovabile, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 11 .

ARTICOLO 9 - (Trasferibilità della Licenza) - La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del suo rilascio o ultimo trasferimento salvo il caso di morte del titolare di impresa individuale o in ogni caso di cessazione di attività.

Il trasferimento della licenza deve comunque essere subordinato all'assenso del Consiglio Comunale che viene rilasciato previo accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti necessari per l'esercizio della attività ai sensi degli artt. 3 e 7 .

Nel caso di morte del titolare di impresa individuale, gli eredi continuano a disporre della licenza per la durata massima di un anno dal decesso; entro tale termine gli eredi possono intestare a proprio nome o trasferire a terzi la licenza nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2° del presente articolo, pena la decadenza della licenza stessa.

Nel caso di cessazione dell'attività prima dei tre anni, per ottenere l'assenso al trasferimento di licenze, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2° del presente articolo, il titolare delle licenze stesse deve produrre certificazione della C.C.I.A.A. attestante la sua cancellazione per l'attività di noleggio dal registro delle ditte o dall'albo delle imprese artigiane.

ARTICOLO 10 - (Sospensione della Licenza) - La licenza

comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a mesi sei nei casi di infrazioni non passibili di revoca o di decadenza derivanti da infrazioni a norme di legge o di regolamento.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

Il Comune dovrà dare contemporaneamente notizia all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

ARTICOLO 11 - (Decadenza e revoca della Licenza) - La licenza comunale di esercizio viene dichiarata decaduta o revocata dal Consiglio Comunale sentite le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

La decadenza viene dichiarata nei casi che seguono:

- a) per mancata ottemperanza da parte del richiedente la licenza a quanto disposto dall'art. 6 ;
- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) per fallimento del titolare;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti colposi e non colposi, a pena restrittiva della libertà personale del titolare della licenza, superiore a sei mesi;
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo, senza che lo stesso venga sostituito entro 90 giorni;
- f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art.9.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione del veicolo.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- 8
- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'attività;
 - b) se l'attività viene svolta da altri che non sia il titolare della licenza, o da personale da esso dipendente, secondo le norme richiamate al punto m) del quinto comma dell'art.3;
 - c) quando l'attività non risulti svolta nel rispetto degli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide, ivi compreso quello relativo alle revisioni e verifiche degli autoveicoli previste dall'art. 12 ;
 - d) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie , sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera agricola o anche quando le stesse azioni siano compiute dai dipendenti col benestare del titolare stesso;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - f) quando l'impresa titolare di licenza di noleggio utilizza l'autoveicolo per effettuazione di pubblici servizi di linea pur non essendone concessionario;
 - g) per interruzione del servizio per un periodo superiore a sei mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore o a preventiva autorizzazione comunale;
 - h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da due successive diffide al titolare della licenza.

Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione del veicolo.

ARTICOLO 12 - (Verifiche e revisioni degli autoveicoli) - Gli autoveicoli sono sottoposti prima della ammissione al servizio a verifica da parte dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art.5 .

Detta Commissione accerta la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n.1740 dell'08.12.1933 ; art. 145, 2° comma T.U. n.393 del 05.08.1959).

Entro il 31 gennaio di ogni anno gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere sottoposti a visita da parte della predetta Commissione Comunale al fine di verificare il permanere dei requisiti per i quali fu rilasciata la licenza, previa esibizione della carta di circolazione dell'autoveicolo dalla quale dovrà risultare l'esito regolare della revisione da parte del competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. effettuato nell'anno precedente.

Nella stessa occasione la Commissione accerterà anche che l'impresa sia in regola con il pagamento della assicurazione per la Responsabilità Civile.

Dei risultati della visita, la Commissione dovrà dare comunicazione al Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 13 - (Sostituzione degli autoveicoli) - Il titolare di licenza che intende sostituire l'autoveicolo adibito al servizio di noleggio deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune, sottoponendo il nuovo autoveicolo a verifica da parte della Commissione di cui all'art. 5 . Successivamente, ottenuta la predetta autorizzazione, esibirà al Comune la carta di circolazione del nuovo autoveicolo, per l'annotazione sulla licenza, da parte del Comune stesso, del numero di targa e del tipo di veicolo, in

sostituzione di quello precedente che verrà contestualmente annullato.

ARTICOLO 14 - (Cronotachigrafo) - Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo secondo le indicazioni della Legge 13.11.1978 n. 727 .

ARTICOLO 15 - (Tariffe) - Con delibera del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per le autovetture in servizio di noleggio con conducente. Per quanto riguarda gli autobus, allo scopo di evitare fenomeni di illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio dell'attività di noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea, le tariffe minime vengono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categoria del settore noleggio ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale; sono di norma soggette a revisione annuale e vengono approvate dalla Regione e depositate presso i competenti uffici dell'Assessorato Regionale ai Trasporti e presso i Comuni. I titolari delle licenze hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle autorimesse e a disposizione dell'utenza negli autoveicoli le tabelle tariffarie. La Commissione di cui all'art. 5 ha il compito di verificare l'applicazione delle tariffe minime. Qualora la Commissione riscontri irregolarità nell'applicazione delle tariffe minime, provvede a richiamare il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento di revoca della licenza ai sensi del 4° comma - punto C dell'art.11 . In tal caso la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

X

Il presente documento è depositato presso il Registro Pubblico - Ufficio Provinciale di Piacenza - alla sede sottindicata e applicabile...

seguenti.....

ARTICOLO 16 Divieto di stazionamento - E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ARTICOLO 17 - (Responsabilità nell'esercizio) - Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente. Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.

ARTICOLO 18 - (Obblighi per i conducenti degli autoveicoli e per i titolari delle licenze) - I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo i documenti di circolazione e copia autentica della licenza di noleggio relativa all'autoveicolo ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente.

I titolari delle licenze hanno l'obbligo di:

- a) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di recapito e di rimessa;
- b) rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 15.

ARTICOLO 19 - (Divieti per i conducenti degli autoveicoli) -
Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso definito all'atto del noleggio dell'autoveicolo, salvo che provata causa di forza maggiore lo richieda;
- d) chiedere per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri;
- e) interrompere il servizio iniziato, salvo richiesta da parte del noleggiante o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Le violazioni a quanto prescritto dagli artt. 18 e 19, riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione, possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione - di cui all'art. 10 e se a carico di personale dipendente dal titolare della licenza,

l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

ARTICOLO 20 - INFRAZIONI

Oltre quanto previsto per i casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza comunale, tutte le altre infrazioni sono punite ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti.

ARTICOLO 21 - SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art.1.-

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della strada -D.leg./vo n.285 del 30/04/92 e successive modificazioni, ed alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

R.P. n. 613
 Si certifica che il presente Regolamento
 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
 Comune di LEVERANO
 al 10-5-1995
 al 25-5-1995
 L. 26-5-1995
 Il Sindaco Alley Il Segretario Generale Luca

